



ACCORDO

(ex art 15, L. 241/1990)

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE

E LE REGIONI

ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI
VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, MARCHE, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA,
SICILIA, TOSCANA, VENETO

PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 11 "PROGRAMMI DI MONITORAGGIO" DEL
D.LGS. 190/2010 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/56/CE
(DIRETTIVA QUADRO SULLA STRATEGIA MARINA)

L'anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di _____, in Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sita in Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 ROMA, sono presenti:

- da una parte, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato dal Sottosegretario di Stato On. le Silvia Velo, di seguito denominato "Ministero" e/o "Amministrazione";
- dall'altra:

la Regione **Abruzzo**, rappresentata da _____ nella qualità di _____, delegato alla presente stipula in virtù _____;

la Regione **Basilicata**, rappresentata da _____ nella qualità di _____, delegato alla presente stipula in virtù _____;

la Regione **Calabria**, rappresentata da _____ nella qualità di _____, delegato alla presente stipula in virtù _____;

la Regione **Campania**, rappresentata da _____ nella qualità di _____, delegato alla presente stipula in virtù _____;

la Regione **Emilia Romagna**, rappresentata da _____
nella qualità di _____, delegato
alla presente stipula in virtù _____;

la Regione **Friuli Venezia Giulia**, rappresentata da _____
nella qualità di _____,
delegato alla presente stipula in virtù _____;

la Regione **Lazio**, rappresentata da _____ nella qualità di
_____, delegato alla
presente stipula in virtù _____;

la Regione **Liguria**, rappresentata da _____ nella qualità di
_____, delegato alla
presente stipula in virtù _____;

la Regione **Marche**, rappresentata da _____ nella qualità di
_____, delegato alla presente
stipula in virtù _____;

la Regione **Molise**, rappresentata da _____ nella qualità di
_____, delegato alla
presente stipula in virtù _____;

la Regione **Puglia**, rappresentata da _____ nella qualità di
_____, delegato alla
presente stipula in virtù _____;

la Regione **Sardegna**, rappresentata da _____ nella qualità di
_____, delegato alla
presente stipula in virtù _____;

la Regione **Sicilia**, rappresentata da _____ nella qualità di
_____, delegato alla
presente stipula in virtù _____;

la Regione **Toscana**, rappresentata da _____ nella qualità di
_____, delegato alla
presente stipula in virtù _____;

la Regione **Veneto**, rappresentata da _____ nella qualità
di _____, delegato
alla presente stipula in virtù _____;

PREMESSO

- che la direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 ha istituito un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
- che la Costituzione ha assegnato allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'Ambiente e che con l'attuazione del decentramento amministrativo in ossequio al principio di sussidiarietà sono conferite alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi ad eccezione di quelli tassativamente riservati allo Stato.;
- che il D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190, così come modificato dall'articolo 17 della legge 11 agosto 2014, n. 116, ha recepito la citata direttiva 2008/56/CE, individuando le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo e relative sottoregioni;
- che il D.Lgs. 190/2010, sulla base della direttiva europea 2008/56/CE, ha designato il Ministero per esercitare la funzione di Autorità Competente per il coordinamento delle attività previste dal decreto stesso, avvalendosi di un apposito Comitato Tecnico al quale partecipano tutti i soggetti istituzionali competenti per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla citata direttiva, incluse pertanto le Regioni;
- che con D.M del 25 marzo 2014 recante "Deleghe conferite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al Sottosegretario On. Silvia Velo" alla medesima sono delegate, nel rispetto dell'indirizzo politico del Ministro, le attribuzioni relative al coordinamento delle politiche di tutela del mare e le connesse strategie di crescita economica sostenibile (cc.dd. "blue economy" e "blue growth strategy");
- che il D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142 regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare individua all'art. 6, lett. j), la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare quale soggetto pubblico istituzionale devoluto al "coordinamento delle attività di monitoraggio dello stato dell'ambiente marino";
- che gli articoli 9 e 10 del D.Lgs. n. 190/2010 prevedono che il Ministero, avvalendosi del Comitato, determina con apposito decreto i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine ed i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati al fine di conseguire il buono stato ambientale;

- che con proprio decreto del 17 ottobre 2014, n. 249 il Ministero ha provveduto a determinare i requisiti del buono stato ambientale ed a definire i traguardi ambientali;
- che l'articolo 11 del D.Lgs. n. 190/2010 prevede che il Ministero, avvalendosi del Comitato, elabora ed attua, con apposito decreto, i programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali previsti dall'articolo 10, nonché per l'aggiornamento di tali traguardi;
- che il Comitato Tecnico di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 190/2010 nella riunione del 24 settembre 2014 ha approvato i programmi di monitoraggio di cui all'art. 11 del D.Lgs. stesso;
- che l'attuazione della Strategia Marina richiede la partecipazione di tutti i soggetti istituzionalmente competenti nelle materie pertinenti alla Strategia stessa ed è pertanto indispensabile avvalersi della collaborazione delle Regioni, in particolare di quelle costiere; e che, anche ai sensi di quanto previsto dalla direttiva europea 2008/56/CE all'art. 5, c. 2, è altresì opportuno operare una ripartizione delle suddette Regioni costiere in tre Sottoregioni: a) Mare Adriatico, b) Mare Ionio – Mediterraneo Centrale, c) Mediterraneo occidentale;
- che l'articolo 11, comma 3 bis del D.Lgs. n. 190/2010 e ss.mm.ii. prevede che "l'Autorità competente, per l'attuazione dei programmi di monitoraggio, può stipulare appositi Accordi con le Agenzie Regionali per l'Ambiente (ARPA), anche in forma associata o consorziata, nonché con i soggetti pubblici, tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata;
- che le ARPA sono agenzie dipendenti funzionalmente dalle Regioni e la loro organizzazione è improntata ad un piano di attività ben preciso calato sulle esigenze del territorio e strettamente collegato ai compiti istituzionali delle Regioni e degli Enti Locali;
- che la partecipazione delle Agenzie all'effettuazione di attività di monitoraggio aggiuntive a quelle previste dal quadro normativo vigente è possibile ed efficace a fronte della individuazione puntuale dei nuovi compiti e delle relative risorse finanziarie occorrenti tali da permettere un loro rafforzamento finalizzato ad assolvere i compiti aggiuntivi, compresa la formazione del personale e l'eventuale adeguamento di personale qualificato occorrente all'attuazione dei compiti connessi alla Strategia Marina;
- che per una più efficace e rappresentativa attività di monitoraggio, in attuazione a quanto previsto dalla Direttiva 2008/56, si ritiene indispensabile strutturare l'attività nell'ambito di tre sottoregioni

marine così definite:

- Mar Adriatico, comprendente le Regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia;
- Mare Ionio – Mediterraneo Centrale, comprendente le Regioni: Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
- Mediterraneo Occidentale, comprendente le Regioni: Liguria, Toscana, Sardegna, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia;
- che, pertanto, il principio di collaborazione tra Ministero e Regioni in materia di monitoraggio marino, alla luce dei principi di concorrenza e sussidiarietà, assume valenza imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede U.E. e recepiti con il D. Lgs. 190/2010;
- che lo strumento dell'Accordo previsto dall'art. 15 della L. 241/1990 rappresenta strumento idoneo, a normativa vigente, per il raggiungimento di obiettivi comuni prefissati;
- che il D.Lgs. n. 190/2010, all'art. 19, comma 2, ha previsto specifiche risorse finanziarie per la realizzazione delle attività in esso previste ed utilizzabili per promuovere l'attività congiunta Stato/Regione per il perseguimento degli obiettivi della più volte citata Direttiva Europea.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti, come sopra rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

(Recepimento delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2

(Oggetto dell'Accordo)

1. Il presente Accordo è finalizzato a definire la collaborazione tra il Ministero e le Regioni firmatarie per assicurare l'avvio e l'attuazione della componente regionale dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 190/2010.
2. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, sono individuate tre Sottoregioni marine:
 - Mar Adriatico, comprendente le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche,

Abruzzo, Molise e Puglia;

- Mare Ionio – Mediterraneo Centrale, comprendente le Regioni Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata;
 - Mediterraneo Occidentale, comprendente le Regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna.
3. Il Ministero e le Regioni firmatarie concordano che le attività da realizzare nell'ambito dei Programmi di monitoraggio di cui al successivo articolo 4 saranno svolte dalle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA) operanti nelle tre Sottoregioni di cui al precedente comma 2.
 4. Nell'ambito di ciascuna Sottoregione, le Regioni condividono l'opportunità di individuare un'ARPA Capofila che garantirà il coordinamento operativo delle complessive attività di monitoraggio riferite alla Sottoregione stessa nonché l'utilizzo delle risorse finanziarie ad essa trasferite dal Ministero per la realizzazione delle attività di monitoraggio da svolgersi nell'intera Sottoregione, secondo modalità che saranno definite attraverso accordi tra le ARPA appartenenti alla medesima Sottoregione.
 5. Il Ministero provvederà alla stipula, con l'ARPA Capofila individuata per ciascuna Sottoregione di cui al comma 4, di un apposito atto convenzionale per la realizzazione delle attività di monitoraggio previste.

ART. 3

(Commissione di coordinamento e di verifica)

1. Il coordinamento e la verifica delle attività relative ai programmi di monitoraggio di cui al presente Accordo saranno assicurati da un'apposita Commissione nominata dal Ministero e costituita da un rappresentante per ciascuna Regione firmataria e da tre rappresentanti del Ministero.
La Commissione potrà anche operare per singole Sottoregioni.
Alle riunioni della Commissione potranno essere invitati ad assistere i rappresentanti delle ARPA Capofila delle tre Sottoregioni.
2. La Commissione di coordinamento e di verifica curerà:
 - a) il coordinamento generale delle attività di monitoraggio per la loro corretta e tempestiva attuazione;
 - b) la programmazione annuale delle attività da realizzare e la relativa attribuzione delle risorse finanziarie disponibili;
 - c) la verifica sull'attuazione dei Programmi di Monitoraggio previsti e dei relativi report delle attività;
 - d) le modalità per assicurare la complessiva coordinata e coerente realizzazione delle attività di monitoraggio previste in ciascuna delle Sottoregioni ed a livello Nazionale garantendo l'integrazione tra la direttiva 2008/56/CE e le altre direttive pertinenti per l'attuazione del

D.Lgs. 190/2010.

3. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso o gettone di presenza ovvero altro tipo di emolumento per tale partecipazione. Le riunioni della Commissione si svolgeranno preferibilmente in modalità di videoconferenza. Gli eventuali oneri relativi ai rimborsi di spese per la partecipazione ai lavori della Commissione dei componenti non appartenenti al Ministero, restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

ART. 4

(Finalità dell'Accordo per lo svolgimento dei Programmi di monitoraggio dell'ambiente marino)

1. Le attività di monitoraggio da svolgere da parte delle ARPA, tra quelle previste dai Programmi di Monitoraggio approvati dal Comitato nella riunione del 24 settembre 2014, comprendono prioritariamente l'estensione all'intero ambito delle acque ed al fondale sottoposto alla giurisdizione italiana, come previsto dal D. Lgs 190/2010, delle attività di competenza regionale che le Agenzie già svolgono ai sensi delle normative vigenti, nonché le attività di monitoraggio connesse e operativamente sinergiche alle precedenti.
2. Le attività di cui al precedente comma saranno di norma effettuate in ambito marino costiero entro le 12 miglia nautiche e potranno orientativamente comprendere le seguenti tipologie: variabili Chimico-Fisiche e concentrazione di contaminanti nella colonna d'acqua, fito e zooplancton, microplastiche, rifiuti spiaggiati, habitat e biocenosi dei fondali, concentrazione dei contaminanti nei sedimenti e biota, specie invasive. Eventuali modifiche, integrazioni ed aggiunte delle attività potranno essere concordate nell'ambito della Commissione di cui all'art. 3.
3. Le attività di monitoraggio di cui al comma 1 sono assistite da un piano di formazione ed interconfronto sulle procedure e le metodologie di indagine che verranno adottate, al fine di garantire un'adeguata standardizzazione delle conoscenze tecniche ed operative, sia nell'ambito delle Sottoregioni che a livello Nazionale.
4. Le modalità tecniche per lo svolgimento dei programmi di monitoraggio, articolati in moduli operativi, nell'ambito di ciascuna Sottoregione sono disciplinate nelle convenzioni stipulate tra il Ministero e le ARPA di cui al precedente art. 2, comma 5.

ART. 5

(Durata ed efficacia dell'Accordo)

Il presente Accordo termina il 31 dicembre 2017 ed è rinnovabile per successivi periodi triennali, su proposta della Commissione di cui al precedente articolo 3, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili al momento del rinnovo.

ART. 6**(Attribuzione delle risorse finanziarie)**

1. Per l'attuazione delle attività del presente Accordo, è stabilito un contributo iniziale del Ministero a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2014, quantificato in euro 9 milioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito per l'avvio delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 4 da porre in essere in ciascuna Sottoregione in ragione di euro 3 milioni per ciascuna delle Sottoregioni.
3. L'impegno finanziario del contributo di euro 9 milioni sarà complessivamente attribuito alle Sottoregioni che alla data del ... dicembre 2014 abbiano perfezionato le procedure finalizzate alla sottoscrizione degli atti convenzionali tra il Ministero e l'ARPA designata per ciascuna Sottoregione.
4. Il Ministero provvederà a comunicare, entro gennaio 2015, le disponibilità di fondi da programmare per il triennio 2015-2017 e le risorse finanziarie attribuibili per l'anno 2015.
5. Entro il mese di gennaio dei successivi anni 2016 e 2017, il Ministero provvederà a comunicare le risorse finanziarie attribuibili per ciascuno degli anni in questione.
6. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 è attribuito per le attività da porre in essere in ciascuna Sottoregione secondo quanto concordato nell'ambito della Commissione di coordinamento e di verifica di cui al precedente articolo 3, sulla base della quantificazione dei costi delle attività effettivamente previste considerando anche gli oneri per le funzioni di coordinamento sostenuti dall'ARPA Capofila.
7. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo saranno trasferite in favore delle ARPA di cui al precedente art. 2, comma 5 successivamente alla stipula delle relative Convenzioni con la Direzione per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero.

ART. 7**(Risorse finanziarie non utilizzate)**

L'impiego delle eventuali risorse non utilizzate ciascun anno da parte delle ARPA a cui sono attribuite sarà concordato nell'ambito della Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 3.

ART. 8

(Utilizzo dei dati)

Le modalità di condivisione e di utilizzo dei dati derivanti dal presente Accordo, nel rispetto del ruolo di autorità competente per la Strategia Marina attribuito al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di quanto previsto dalla Direttiva 2008/56, sono definite dal Comitato Tecnico di cui all'art. 4 del D.Lgs. 190/2010.

Roma, li

Per il Ministero dell' Ambiente _____

Per la Regione Abruzzo _____

Per la Regione Basilicata _____

Per la Regione Calabria _____

Per la Regione Campania _____

Per la Regione Emilia Romagna _____

Per la Regione Friuli Venezia Giulia _____

Per la Regione Lazio _____

Per la Regione Liguria _____

Per la Regione Marche _____

Per la Regione Molise _____

Per la Regione Puglia _____

Per la Regione Sardegna _____

Per la Regione Sicilia _____

Per la Regione Toscana _____

Per la Regione Veneto _____